

# RDC vs REI

## Scheda comparativa

---

**NOTA AGGIORNATA AL TESTO FINALE**

10 aprile 2019

*a cura di Simona Genovese*

---

*Ufficio Affari Giuridici  
Presidenza Gruppo Partito Democratico  
Palazzo Cenci, 3° piano  
Piazza Sant'Eustachio, 00186 Roma*

*Capo Ufficio: Simona Genovese  
Segreteria: 06.6706.5130  
affarigiuridicpd@senato.it*

<b>RDC</b>	<b>REI</b>
<b>REDDITO DI CITTADINANZA</b> <i>(D.L. n.4/2019, convertito con legge n. 75/2019)</i>	<b>REDDITO DI INCLUSIONE</b> <i>(in vigore fino al 28 febbraio 2019)</i>
<b>DEFINIZIONE</b>	
Misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.	Misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
<b>Livello essenziale delle prestazioni</b> , nei limiti delle risorse disponibili.	<b>Livello essenziale delle prestazioni</b> , ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.
<b>REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO</b>	
<p><b>Cittadino italiano</b> o di <b>Paese facente parte dell'Unione Europea</b>, o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente</p> <p><b>Cittadino di paesi terzi</b> in possesso del <b>permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b> (per ottenere il quale è necessaria la residenza in Italia da almeno 5 anni) nonché residente in Italia da almeno <b>10 anni</b>, di cui gli <b>ultimi 2 in via continuativa</b>.</p> <p>Per il cittadino di paesi terzi, previsto l'<b>obbligo di acquisire dai Paesi d'origine apposite certificazioni</b> attestanti le condizioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Rinviate a un decreto ministeriale l'individuazione dell'elenco dei Paesi che sarebbero esclusi dall'obbligo per accertata impossibilità di produrre le certificazioni</p> <p><b>[Illegittimo aggravamento dei requisiti per gli stranieri sotto il profilo sia della durata della residenza che della discrezionalità amministrativa: nelle more del decreto il governo potrebbe intanto respingere tutte le richieste di RDC e poi stabilire se e con quali Paesi ricercare le necessarie intese]</b></p>	<p><b>Cittadino di Paese facente parte dell'Unione Europea</b> o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente</p> <p><b>Cittadino di paesi terzi</b> in possesso del <b>permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b> (per ottenere il quale è necessaria la residenza in Italia da almeno 5 anni), nonché residente in Italia <b>in via continuativa</b> da almeno <b>2 anni</b>.</p>
<b>REQUISITI REDDITUALI</b>	
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in	Il nucleo familiare del richiedente deve essere in

<b>RDC</b>	<b>REI</b>
<p>possesso congiuntamente di:</p> <p>1) un valore dell'<b>ISEE</b>, in corso di validità, non superiore ad <b>euro 9.360</b>;</p> <p>2) un valore del reddito familiare non superiore a <b>6.000 euro (7560 euro per pensione di cittadinanza)</b></p> <p>Soglia del reddito familiare aumentata a <b>9.360 euro</b> se il nucleo familiare vive in affitto</p>	<p>possesso congiuntamente di:</p> <p>1) un valore dell'<b>ISEE</b>, in corso di validità, non superiore ad <b>euro 6.000</b>;</p> <p>2) un valore dell'<b>ISRE</b> non superiore ad <b>euro 3.000</b>.</p> <p>[L'ISRE è l'Indicatore della Situazione Reddituale ai fini ISEE - cioè l'ISR - diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare]</p>
<b>DEFINIZIONE DI REDDITO</b>	
<p><b>Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)</b>, secondo art. 4 comma 2 del Regolamento ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ma <b>incluso</b> il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare.</p> <p>Sono pertanto <b>inclusi</b>: redditi ordinari più trattamenti assistenziali non inclusi nell'ISEE, trattamenti previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Sono <b>esclusi</b>: le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, gli arretrati, le riduzioni alla compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni sostitutive dei servizi, le spese assistenziali rendicontate, il BONUS BEBE', il REI e misure regionali se in convenzione.</p>	<p><b>Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)</b>, secondo art. 4 comma 2 del Regolamento ISEE.</p> <p>Sono pertanto <b>inclusi</b>: redditi ordinari più trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Sono comunque <b>escluse</b> le prestazioni di invalidità e non autosufficienza (non sottoposte alla prova dei mezzi)</p>
<b>DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE</b>	
<p>Come definito dalla legislazione già vigente (art. 3 DPCM n. 159/2013) con le seguenti modifiche (estese a <b>tutte le prestazioni sociali</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a seguito di <b>separazione o divorzio</b>, i <b>coniugi</b> permangono nel medesimo nucleo se continuano a risiedere nella stessa abitazione; diversamente, se la separazione o il divorzio sono avvenuti <b>dopo il 1/9/2018</b>, il cambio di residenza deve essere certificato dalla polizia locale</li> <li>• il <b>figlio maggiorenne non convivente</b> con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore ai 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli</li> <li>• nel caso di nuclei familiari con <b>minorenni</b>, il <b>genitore non convivente</b>, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio è considerato come</li> </ul>	<p>Come definito dalla legislazione già vigente (art. 3 DPCM n. 159/2013)</p>

RDC	REI
<p>facente parte del nucleo familiare (a meno che non ricorrano alcune specifiche circostanze);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sono considerati facenti parte del nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione, anche i componenti, già facenti parte dello stesso nucleo ai fini ISEE o anagrafici, che abbiano <b>cambiato stato anagrafico</b></li> </ul>	
<b>REQUISITI PATRIMONIALI</b>	
<p>Valore del <b>patrimonio immobiliare</b>, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a <b>30.000 euro</b> inclusi gli immobili posseduti all'estero</p> <p>Valore del <b>patrimonio mobiliare</b> non superiore a <b>6.000 euro</b>, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di <b>10.000 euro</b>, incrementato di ulteriori <b>1.000 euro per ogni figlio</b> successivo al secondo, di ulteriori <b>5.000 euro per ogni componente con disabilità</b> e di ulteriori <b>7.500 euro</b> per ogni componente in condizione di <b>disabilità grave o di non autosufficienza</b></p>	<p>Valore del <b>patrimonio immobiliare</b>, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a <b>20.000 euro</b></p> <p>Valore del <b>patrimonio mobiliare</b> non superiore a <b>6.000 euro</b>, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di <b>10.000 euro</b></p>
<b>BENI DUREVOLI E INDICATORI TENORI DI VITA</b>	
<p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di <b>autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti</b> la richiesta, oppure <b>autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o motoveicoli superiori ai 250 cc immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti</b> (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)</p> <p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.</p>	<p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero <b>motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta</b> (fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);</p> <p>Nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.</p>
<b>COMPATIBILITA'/ESCLUSIONI</b>	
<p>Il RDC è <b>compatibile con la NASpl</b> e con l'indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (<b>Dis-Coll</b>)</p> <p><b>Esclusi dal RDC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti che si trovano <b>in stato detentivo</b>, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono <b>ricoverati in istituti di cura</b> di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica</li> </ul>	<p>Il REI <b>non è compatibile</b> con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della <b>NASpl o di altro ammortizzatore sociale</b> per la disoccupazione involontaria</p>

### RDC

- componenti del nucleo familiare **disoccupati a seguito di dimissioni volontarie** (nei 12 mesi successivi alle dimissioni), fatte salve le dimissioni per giusta causa (si riduce per essi nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza applicata per calcolare il beneficio)
- richiedenti sottoposti a misura cautelare personale o **condannato** definitivamente, nei 10 anni precedenti la richiesta, per **reati di mafia, terrorismo o per truffa aggravata connessa all'erogazione di provvidenze pubbliche**

### REI

### SCALA DI EQUIVALENZA

**Parametri** introdotti *ad hoc* (senza alcun riferimento alla legislazione già vigente), in relazione alla dimensione del nucleo:

Componenti	
1	<b>1</b>
per ogni ulteriore componente over 18 anni	<b>+ 0,40</b>
per ogni ulteriore componente fino a 18 anni	<b>+ 0,20</b>
limite max	<b>2,10</b>
limite max per nuclei con disabili*	<b>2,20</b>

\*Il parametro massimo della scala di equivalenza è elevato a **2,2** nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di **disabilità grave** o di **non autosufficienza**, come definite ai fini dell'ISEE

**Parametri** previsti dall'allegato 1 del DPCM N. 159 del 5 dicembre 2013 (ISEE), in relazione alla dimensione del nucleo:

Componenti	
1	<b>1</b>
2	<b>1,57</b>
3	<b>2,04</b>
4	<b>2,46</b>
5	<b>2,85</b>
per ogni ulteriore componente	<b>+ 0,35</b>

### BENEFICIO

- Una componente ad **integrazione del reddito** del nucleo familiare, pari a **6.000 euro l'anno** moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza. In caso di **pensione di cittadinanza** l'importo è pari a **7.560 euro l'anno** moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza
- Una componente ad **integrazione del reddito** del nucleo familiare, pari a **3.000 euro l'anno** moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo
- Una componente di **servizi alla persona** identificata nel Piano personalizzato redatto dai servizi sociali

RDC	REI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Una componente riservata ai <b>nuclei familiari residenti in abitazione in locazione</b>, pari all'ammontare del canone annuo indicato nel contratto di locazione, fino a un <b>massimo di 3.360 euro l'anno</b>. In caso di <b>pensione di cittadinanza</b> l'importo è pari a <b>1.800 euro</b> l'anno</li> <li>Una componente riservata ai <b>nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà</b> per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un <b>mutuo</b>, pari alla rata mensile del mutuo fino a un <b>massimo di 1.800 euro</b> l'anno</li> </ul> <p>Il beneficio <b>non può in ogni caso superare 9.360 euro annui</b> moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza (max <b>19.656 euro</b>), ridotto per il valore del reddito familiare, e non può essere inferiore a 480 euro l'anno</p> <p>Il beneficio è <b>suddiviso in parti uguali tra tutte le persone maggiorenni</b> del nucleo familiare</p> <p>Non viene computato ai fini della scala di equivalenza il componente del nucleo familiare sottoposto a misura cautelare o condannato per un reato di mafia o terrorismo</p> <p>Il beneficio economico <b>deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo</b> a quello di erogazione. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il <b>monitoraggio delle spese effettuate sulla carta RDC</b>, si verifica la fruizione del beneficio entro i termini sopra indicati, le possibili eccezioni, le <b>eventuali penalizzazioni</b> in termini di riduzione del beneficio, nei limiti del 20% dello stesso, nella mensilità successiva a quella in cui non è stato interamente speso. <b>Ogni 6 mesi si deduce quanto non speso nei 6 mesi precedenti, fatta eccezione per una mensilità</b></p>	<p>In caso di fruizione di <b>altri trattamenti assistenziali</b>, il valore del REI è ridotto del valore di questi trattamenti, eccetto: quelli non sottoposti a prova dei mezzi, gli arretrati, le indennità per i tirocini per l'inclusione, le misure individuate nel piano personalizzato a valere su fondi comunali o di ambito territoriale, le riduzioni alla compartecipazione del costo dei servizi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese, le erogazioni sostitutive dei servizi</p> <p>In presenza di redditi del nucleo familiare, il beneficio, eventualmente così ridotto dalle altre prestazioni assistenziali, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, <u>al netto</u> dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore</p>
<b>DURATA</b>	
<p><b>18 mesi</b>, con sospensione di <b>1 mese</b>, rinnovabile senza <b>limite massimo</b></p> <p>Nessuna sospensione per <b>pensione di cittadinanza</b></p>	<p><b>18 mesi</b>, con sospensione di <b>6 mesi</b>, rinnovabile per un <b>massimo di ulteriori 12 mesi</b> (durata modificabile da Piano annuale povertà)</p>
<b>COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' LAVORATIVA</b>	
Sì	Sì

<b>RDC</b>	<b>REI</b>
<p>Se varia situazione occupazionale mentre è in corso erogazione RDC, si considera il maggior reddito da lavoro per l'80% (finché non rientra nella dichiarazione annuale dell'Isee). Se varia per avvio attività autonoma, il beneficio rimane lo stesso per ulteriori 2 mesi</p>	<p>Obbligo di comunicazione della variazione reddituale</p>
<b>DOMANDA E PROCEDURA DI VALUTAZIONE</b>	
<p>Il RDC è richiesto, dopo il giorno 5 di ogni mese, presso <b>Poste Italiane</b>, anche con modalità telematiche. Può altresì essere richiesto <b>presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)</b> previo convenzionamento con l'INPS. Le domande devono essere inviate all'INPS entro 10 gg. dalla richiesta</p> <p><b>Entro 5 gg., l'INPS verifica i requisiti</b> e riconosce il beneficio entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda</p> <p>La <b>verifica dei requisiti di residenza e soggiorno</b>, in attesa del completamente dell'Anagrafe Nazionale, resta <b>in capo ai Comuni</b>, che la comunicano all'INPS tramite piattaforma</p> <p>Il beneficio economico è erogato tramite emissione di <b>carta elettronica (Carta RDC)</b></p> <p>Il richiedente e gli altri membri del nucleo <b>maggioresni, entro 30 gg. dal riconoscimento del beneficio</b>, devono rilasciare <b>dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro</b>, tramite sito, CPI o patronati (in ogni caso non oltre 30 giorni dal primo colloquio presso il CPI)</p> <p>Sempre <b>entro 30 gg.</b> dal riconoscimento del beneficio, il <b>richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego</b> nel caso in cui appartenga ad un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente tenuto agli obblighi (maggioresne, non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi o di formazione) e in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) assenza di occupazione da non più di 2 anni;</li> <li>2) essere beneficiario di NASPI o altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di 1 anno;</li> <li>3) aver sottoscritto un Patto di servizio (D.lgs. n. 150/2015) in corso di validità presso i CPI</li> </ol> <p>I CPI procedono a individuare i beneficiari del nucleo esonerati dagli obblighi per compiti di cura</p> <p>I richiedenti che appartengono a nuclei in cui non v'è presenza di persone con i predetti requisiti, cioè <b>i nuclei composti da soli adulti non occupati da almeno due</b></p>	<p>Il REI è richiesto attraverso i <b>Punti di accesso identificati dai Comuni</b> coordinati negli Ambiti territoriali, e dotati di personale qualificato. Esso è verificato e riconosciuto dall'INPS ed è erogato per la parte economica tramite uno strumento di pagamento elettronico fornito da Poste Italiane (<b>carta REI</b>)</p> <p>La domanda deve essere <b>trasmessa dai Comuni all'INPS entro 15 gg. L'INPS deve verificare i requisiti entro 5 gg.</b> In caso di esito positivo, <b>i servizi sociali entro 25 gg. dalla presentazione della domanda programmano l'analisi preliminare</b> (colloqui con il nucleo familiare)</p> <p><b>Se la situazione di povertà emerge come esclusivamente dipendente dalla situazione lavorativa</b>, il progetto personalizzato è sostituito dal <b>patto di servizio</b> o dal programma di ricerca intensiva di occupazione (D.Lgs. n.150/2015), redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. Se non già stipulato, <b>i servizi sociali contattano il CPI competente che entro 20 gg. deve comunicare ai servizi sociali l'avvenuta sottoscrizione</b></p> <p>Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una <b>équipe multidisciplinare</b> composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione</p> <p><b>In assenza di bisogni complessi, al progetto personalizzato provvede direttamente il servizio sociale</b></p> <p>In esito alla <b>valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato</b>, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare <b>entro venti giorni lavorativi</b>. Entro lo stesso termine, la medesima sottoscrizione è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI. <b>In</b></p>

<b>RDC</b>	<b>REI</b>
<p><b>anni, sono convocati entro 30 giorni dai servizi competenti per il contrasto alla povertà</b> dei Comuni</p>	<p><b>assenza di sottoscrizione del progetto, il REI non è erogato</b> (fatto salvo che in sede di prima applicazione quando sono stati previsti 6 mesi di tempo per la comunicazione all'INPS)</p>
<b>OBBLIGHI DEI BENEFICIARI</b>	
<p>Gli <b>obblighi riguardano</b> i soli componenti del nucleo che siano <b>maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi</b> o di formazione.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> dagli obblighi o possono essere <b>esonerati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>gli over 65 anni, i pensionati</b> e i beneficiari della <b>pensione di cittadinanza</b></li> <li>• i <b>componenti con disabilità</b> secondo la legge n. 68/1999 (fatta salva disciplina collocamento mirato)</li> <li>• i <b>componenti con carichi di cura</b> in riferimento alla presenza nel nucleo di soggetti <b>minori di 3 anni</b> o con <b>disabilità grave o non autosufficienza</b> secondo norme ISEE (principi e modalità di valutazione rinviati a regolamento con accordo Conferenza Unificata)</li> <li>• coloro che frequentano <b>corsi di formazione</b></li> <li>• i <b>lavoratori a basso reddito</b> cioè il cui reddito corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del TUIR (<i>art. 13 del D.P.R. n. 917 del 1986</i>)</li> </ul> <p>Coloro che hanno i requisiti per essere chiamati da <b>CPI</b> devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rendere la <b>Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro</b> (Did, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 150/2015) <b>entro 30 gg dall'erogazione del beneficio</b> o comunque alla prima convocazione presso il centro per l'impiego</li> <li>- sottoscrivere il <b>Patto per il Lavoro</b> nelle forme del Patto di Servizio di cui al D. Lgs. n. 150/2015 integrato dalle seguenti condizioni:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) obbligo di collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio di competenze;</li> <li>b) accettare espressamente gli obblighi e, in particolare: registrarsi sul SIUPL e <b>consultare quotidianamente l'apposita piattaforma digitale</b> dedicata al RDC; svolgere ricerca attiva del lavoro secondo il <b>diario delle attività settimanali</b> stabilito; accettare corsi di formazione o riqualificazione o auto-imprenditorialità; sostenere i colloqui psicoattitudinali e i colloqui finalizzati all'assunzione; <b>accettare almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrue</b> (dopo 12 mesi va accettata la prima offerta congrua).</li> </ul> </li> </ul>	<p>I <b>nuclei familiari sono obbligati a rispettare il progetto personalizzato</b>, che include impegni a svolgere specifiche attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto</b>; di norma la frequenza è <b>mensile</b>, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato</li> <li>b) <b>atti di ricerca attiva di lavoro</b> e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015. A tal fine il <b>progetto personalizzato rimanda al patto di servizio ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione</b> del medesimo decreto legislativo e, in caso si rendano necessarie opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego</li> <li>c) <b>frequenza e impegno scolastico</b></li> <li>d) comportamenti di <b>prevenzione e cura volti alla tutela della salute</b>, individuati da professionisti sanitari</li> </ul> <p>I componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.</p>

RDC	REI
<p>E' considerata un'<b>offerta di lavoro congrua</b> quella definita secondo l'<i>art. 25 del D. Lgs. n. 150/2015</i> integrata dalle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei <b>primi 12 mesi</b>, un'offerta di lavoro entro 100 km o raggiungibile con 100 minuti di trasporto pubblico in caso di prima offerta; entro i 250 km in caso di seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta;</li> <li>• <b>dopo 12 mesi</b>, un'offerta di lavoro entro i 250 km. in caso di prima e seconda offerta; in tutto il territorio nazionale in caso di terza offerta;</li> <li>• in caso di <b>rinnovo del beneficio</b>, un'offerta di lavoro in tutto il territorio nazionale anche in caso di prima offerta;</li> <li>• se nel nucleo familiare sono presenti <b>disabili</b> (norme Isee), il <b>limite massimo è quello di 250 km</b>;</li> <li>• chi accetta <b>offerta oltre i 250 km</b>, riceve per ulteriori <b>3 mesi il beneficio a titolo di compensazione delle spese di trasferimento</b>, incrementati a <b>12 mesi</b> se nel nucleo sono presenti <b>minorenni o disabili</b>.</li> </ul> <p>E' inoltre fissato un <b>livello fisso di importo per la congruità della retribuzione offerta al percettore di RDC</b>, individuato in un importo superiore del 10 per cento rispetto alla misura massima del beneficio fruibile dal singolo individuo (cioè <b>858 euro mensili</b>).</p> <p>Coloro che <b>non hanno i requisiti per essere chiamati da CPI e vengono quindi chiamati dai Comuni</b> sarebbero tenuti a seguire l'iter previsto dalla disciplina del REI, <b>senza tuttavia alcun termine per la presentazione del progetto personalizzato</b> (né alcuna condizionalità ai fini dell'accesso al beneficio economico)</p> <p>Per <b>tutti i beneficiari del RDC</b> (per gli esonerati dagli altri obblighi è facoltativo) è <b>obbligatoria</b> la disponibilità a partecipare a <b>progetti utili alla collettività organizzati dai Comuni</b> -in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni- per un impegno non superiore a <b>16 ore settimanali</b></p>	
<b>RUOLO DEI SERVIZI TERRITORIALI</b>	
<p><b>Servizi sociali comunali:</b> attivati solo per i beneficiari del RDC ad essi indirizzati, erogano i servizi già previsti per i</p>	<p><b>Servizi sociali comunali:</b> attivati per tutti i beneficiari di REI (<i>pre-assessment</i>) Entro 25 gg. dalla presentazione della domanda,</p>

RDC	REI
<p>beneficiari del REI (ma senza alcuna effettiva condizionalità)</p> <p><b>Centri per l'impiego (CPI):</b> svolgono funzione di <i>pre-assessment</i> e individuano i componenti esonerati dagli obblighi (v. sopra)</p> <p>Attraverso una <b>piattaforma digitale</b> favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; effettuano il bilancio delle competenze, di orientamento e di aiuto alla ricerca del lavoro; gestiscono gli incentivi alle imprese; fissano gli incontri tra aziende e lavoratori; orientano i lavoratori ai corsi di formazione.</p> <p>Se l'operatore del CPI ravvisa che nel nucleo familiare sono presenti <b>particolari criticità</b> che rendono difficoltoso un percorso di inserimento al lavoro, attraverso la piattaforma digitale, invia il richiedente ai servizi sociali comunali</p>	<p>programmano l'analisi preliminare (colloquio familiare) e, in assenza di bisogni complessi, provvedono alla definizione del <b>progetto personalizzato</b>. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il <b>coinvolgimento attivo dei minorenni</b> per la parte del progetto a loro rivolto.</p> <p><b>Equipe multidisciplinare:</b> se in esito all'analisi preliminare svolta dai servizi sociali emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali (servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione)</p> <p><b>Centri per l'impiego (CPI):</b> se in esito all'analisi preliminare svolta dai servizi sociali emerge che la situazione di povertà è esclusivamente dipendente dalla situazione lavorativa, gli stessi servizi contattano il CPI competente che, entro 20 gg, deve procedere alla definizione di un <b>patto di servizio o programma di ricerca intensiva di occupazione (D.Lgs. n.150/2015)</b>, redatto per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato</p>
<b>CONTROLLO DEI REQUISITI</b>	
<p>I requisiti economici di accesso al RDC si <b>considerano posseduti per la durata dell'attestazione ISEE</b> in vigore al momento della presentazione della domanda e sono <b>verificati solo in caso di presentazione di nuova DSU</b>, ferma restando la necessità di aggiornare l'Isce alla scadenza di validità</p> <p>Gli <b>altri requisiti si considerano posseduti fino a comunicazione contraria delle amministrazioni competenti</b></p>	<p><b>Controllo da parte INPS ogni tre mesi</b></p> <p>Obbligo di aggiornamento ISEE alla scadenza di validità</p>
<b>SANZIONI</b>	
<p>Chiunque con dolo fornisca <b>dati o notizie non rispondenti al vero</b>, incluso l'<b>occultamento di redditi e patrimoni ai fini ISEE o di dichiarazioni fiscali</b>, al fine di ottenere il RDC, di cui altrimenti non sarebbe stato</p>	<p>Sono previste <b>decurtazioni delle mensilità fino alla decadenza</b> come sanzioni in caso di mancata presentazione alle convocazioni e mancata partecipazione all'orientamento</p>

<b>RDC</b>	<b>REI</b>
<p>beneficiario, viene punito con la <b>reclusione da 2 a 6 anni</b></p> <p>Chi <b>non comunica le variazioni di reddito e/o patrimonio entro i termini</b> previsti è punito con la <b>reclusione da 1 a 3 anni</b></p> <p>In tal caso si aggiunge la <b>decadenza</b> dal beneficio, il recupero di quanto indebitamento percepito, <b>l'impossibilità di rifare richiesta prima di 10 anni</b></p> <p>E' disposta la <b>decadenza</b> in caso di mancata sottoscrizione degli obblighi, di mancata partecipazione a formazione e politiche attive, di mancata partecipazione ai progetti di lavoro dei Comuni, non accettazione di almeno una di 3 offerte congrue di lavoro e la prima offerta in caso di rinnovo; mancata comunicazione delle variazioni del nucleo familiare o della DSU, e per il beneficiario che venga trovato dalle ispezioni a svolgere lavoro irregolare o lavoro autonomo non dichiarato</p> <p>Sono previste decurtazioni delle mensilità come sanzioni in caso di mancata presentazione alle convocazioni, mancata partecipazione all'orientamento, mancato rispetto degli obblighi inseriti nel Progetto Personalizzato del Patto di inclusione.</p> <p>I CPI e i Comuni comunicano alle piattaforme informatiche le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni (responsabilità disciplinare e contabile dei soggetti preposti)</p> <p>Ai <b>datori di lavoro che assumono in nero</b> beneficiari del Reddito di cittadinanza è esteso il regime sanzionatorio maggiorato oggi applicabile ai casi di assunzione in nero di clandestini e di minori (sanzioni pecuniarie maggiorate del 20%)</p>	<p>E' prevista la <b>decadenza</b> (per gli interessati, anche la decadenza dallo stato di disoccupazione) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ovvero di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua (<i>art. 25 D. Lgs. 150/2015</i>)</p> <p>E' previsto il richiamo formale, la sospensione e poi la decadenza per il mancato rispetto degli impegni specificati nel progetto personalizzato</p> <p>Nel caso in cui si accerti una <b>discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'effetto sia stato il percepimento del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, si applica una sanzione graduale che va da una a due mensilità fino alla decadenza</li> <li>- se l'effetto sia stato il percepimento illegittimo del beneficio, altrimenti non spettante, ferma restando la restituzione dell'indebitato e la decadenza dal beneficio, si applica una <b>sanzione modulata secondo la gravità della discordanza (da un minimo di 100 a un massimo di 3.000 euro)</b></li> </ul>
<b>CARTA ACQUISTI</b>	
<p>Il beneficio economico è erogato attraverso la <b>Carta RDC</b></p> <p>Nel caso della <b>pensione di cittadinanza</b> l'erogazione può avvenire senza l'emissione della Carta RDC, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni</p> <p>Oltre che per i pagamenti già previsti dalla Carta Acquisti (pagamento di bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali e acquisti nei negozi abilitati al circuito Mastercard), la Carta può essere utilizzata per prelevare <b>contanti fino a un massimo di 100 euro al mese</b> moltiplicati per la scala di equivalenza</p>	<p>Il beneficio economico è erogato attraverso la <b>Carta REI</b></p> <p>Oltre che per i pagamenti già previsti dalla Carta Acquisti (pagamento di bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali e acquisti nei negozi abilitati al circuito Mastercard), la Carta può essere utilizzata per prelevare <b>contanti fino a metà del beneficio massimo</b> attribuibile</p>

RDC	REI
<p>Si possono altresì effettuare bonifici mensili di pagamento del canone di locazione o della rata di mutuo. Con decreto del MLPS possono essere individuati nuove possibilità e nuovi limiti</p> <p>Le <b>movimentazioni sono tracciate</b> e messe a disposizione delle piattaforme, per il tramite del MEF</p> <p>E' <b>vietato</b> utilizzare il beneficio per <b>giochi che prevedano vincite in denaro</b></p>	
<b>AGEVOLAZIONI TARIFFE (ELETTRICITA' E GAS)</b>	
Sì. In automatico.	Sì. In automatico.
<b>SISTEMI INFORMATICI</b>	
<p>Devono essere costituite <b>due piattaforme</b>, una all'interno del <b>SIUPL (Politiche attive)</b> e una all'interno del <b>SIUSS (Servizi sociali)</b>, per mettere in comunicazione i dati di INPS, Centri Impiego e Agenzie private, Comuni, Anpal e Ministero del Lavoro.</p> <p>Serve <b>piano tecnico di attivazione e interoperabilità</b> delle piattaforme di Anpal e MLPS.</p> <p>L'Agenzia per le entrate e la Guardia di Finanza potranno accedere al SIUSS.</p>	<p><b>Piattaforma INPS</b> (già funzionante)</p> <p><b>Casellario Assistenza</b> (già funzionante e rinominato SIUSS ai fini del RDC)</p>
<b>INCENTIVI ALLE IMPRESE</b>	
<p><b>I datori di lavoro privati che comunicano alla piattaforma digitale del RDC</b> la disponibilità dei posti vacanti, in caso di assunzione di un beneficiario RDC a <b>tempo indeterminato</b>, hanno diritto a uno <b>sgravio contributivo pari all'ammontare del beneficio spettante per 18 mesi all'interessato, dedotto quanto già erogato (comunque non meno di 5 mesi)</b>. In caso il beneficiario RDC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo fisso di 5 mesi. Lo sgravio non può comunque eccedere il totale dei contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>In caso di <b>licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi</b> all'assunzione il datore di lavoro deve restituire l'incentivo fruito, salvo licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.</p> <p>Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare presso il Cpi un Patto di formazione.</p> <p>Se l'assunzione avviene tramite Agenzia privata accreditata, l'importo viene diviso tra questa e il datore di lavoro.</p> <p>Gli Enti di formazione possono stipulare i Patti di formazione e accedere alla metà degli sgravi nel caso in</p>	<p>Non previsti in correlazione specifica con REI. Previsti per assunzione di disoccupati in Naspl e cassintegrati.</p>

RDC	REI
<p>cui il beneficiario venga assunto alla fine del percorso formativo (l'altra metà va al datore di lavoro). In caso il beneficiario RDC sia già in rinnovo, lo sgravio è pari a un contributo fisso di 6 mesi.</p> <p>In tutti questi casi <b>l'accesso agli sgravi</b> è possibile solo se il datore di lavoro può dimostrare <b>un incremento dei dipendenti a tempo indeterminato o la sostituzione di un lavoratore</b> uscito per pensionamento.</p> <p>Ai beneficiari di RDC che attivano <b>un'attività lavorativa autonoma</b>, spettano <b>6 mensilità</b> del beneficio a titolo di incentivo</p>	
<b>ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE</b>	
<p>In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 2021, il beneficiario tenuto a stipulare il Patto per il lavoro, <b>entro 30 gg.</b> dal ricevimento del beneficio <b>riceve l'Assegno di Ricollocazione</b> (<i>art. 23 d.lgs. n. 150/2015, con alcuni obblighi integrativi</i>). Nei successivi 30 gg. i beneficiari devono scegliere il soggetto erogatore del servizio (che ha durata di 6 mesi + altri possibili 6). Se dopo 30 gg. il soggetto erogatore non si è attivato, il beneficiario è tenuto a cambiarlo</p> <p>Importo e modalità da definire con delibera Anpal</p> <p>E' contemporaneamente <b>sospesa l'erogazione dell'Assegno di ricollocazione ai disoccupati e ai cassintegrati</b> che, a legislazione vigente, ne avrebbero diritto</p>	<p>Previsto a <b>regime</b> l'accesso all'Assegno di ricollocazione <b>per tutti i beneficiari del REI</b></p>
<b>RUOLO DEL TERZO SETTORE</b>	
<p>Rinvio a normativa REI per i casi di sottoscrizione di un Patto di Inclusione</p> <p>Gli enti del Terzo settore partecipano alla <b>Rete della protezione e dell'inclusione sociale</b></p> <p>Le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà sono consultati periodicamente dalla <b>Cabina di regia</b> costituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale</p>	<p><b>Gli enti del Terzo settore attivi nel contrasto alla povertà</b> operano in stretto raccordo con i servizi territoriali, che riconoscono, agevolano e valorizzano la loro attività</p> <p>Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le <b>équipe multidisciplinari</b> includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi</p> <p>Sono promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella <b>distribuzione alimentare</b> a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)</p> <p>Gli enti del Terzo settore inoltre partecipano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rete della protezione e dell'inclusione sociale</b></li> <li>- <b>Osservatorio sulla povertà</b></li> </ul>

<b>RDC</b>	<b>REI</b>
<b>ENTI TERRITORIALI</b>	
<p><b>Comuni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificano requisiti di residenza e soggiorno</li> <li>- entro 6 mesi dalla approvazione del decreto devono definire i <b>progetti utili alla collettività</b> in cui impiegare i beneficiari del RDC</li> <li>- comunicano alla piattaforma del MLPS i suddetti progetti e l'assolvimento degli obblighi connessi</li> </ul>	<p><b>Comuni:</b> sono i soggetti attuatori della misura assieme all'INPS.</p> <p><b>Regioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruolo di programmazione e raccordo con MLPS</li> <li>- esercitano tutoraggio o poteri sostitutivi nei confronti dei comuni in caso di grave inadempienza</li> <li>- possono firmare Convenzioni con il MLPS per integrare il REI con proprie misure</li> </ul>
<b>PUBBLICITA' DELLA MISURA</b>	
<p>L'<b>INPS</b> può inviare comunicazioni informative sul RDC a tutti coloro il cui ISEE o sue componenti risultino compatibili con l'accesso al beneficio</p>	<p>I <b>comuni</b> sono tenuti a dare ampia comunicazione delle modalità di accesso al REI</p>
<b>ATTI DI PROGRAMMAZIONE</b>	
<p>Atti regionali</p>	<p>Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale</p> <p>Piani o atti regionali</p> <p>Piani di Zona</p>
<b>MONITORAGGIO</b>	
<p>L'Inps invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente</p> <p>Il Ministero del Lavoro predispone un Rapporto annuale di monitoraggio sull'applicazione del RDC</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il responsabile della valutazione del RDC (anche avvalendosi di un apposito Comitato scientifico, con ANPAL, INAPP ed esperti indipendenti)</p>	<p>L'Inps invia al Ministero del Lavoro e al MEF entro il 10 di ogni mese la rendicontazione delle domande accolte, relativa al mese precedente</p> <p>Il Ministero del Lavoro, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, predispone un Rapporto annuale di monitoraggio sull'applicazione del REI</p> <p>Il Ministero del Lavoro è responsabile della valutazione del REI (anche avvalendosi di INAPP)</p>